

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA

(Abilitante alla professione sanitaria di infermiere)

(LSNT/1 Classe delle Professioni sanitarie, infermieristiche)

(Emanato con D.P. n. 443 del 11/10/2023)

ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

- Articolo 1. Finalità del Regolamento e abbreviazioni
- Articolo 2. Organi e articolazione organizzativa del Corso di laurea
- Articolo 3. Obiettivi formativi qualificanti del Corso
- Articolo 4. Descrizione sintetica del percorso di studio (con Allegato 1)
- Articolo 5. Ammissione al Corso di Studio
- Articolo 6. Requisiti e conoscenze richieste per l’accesso
- Articolo 7. Adempimenti in merito agli Obblighi Formativi Aggiuntivi
- Articolo 8. Trasferimenti
- Articolo 9. Riconoscimento di Crediti Formativi Universitari pregressi
- Articolo 10. Articolazione del Piano Formativo del Corso (con Allegato 1 e 2)
- Articolo 11. Attività formative e valutazione delle competenze acquisite
- Articolo 12. Frequenza obbligatoria e rilevazione delle presenze
- Articolo 13. Mobilità internazionale
- Articolo 14. Prova Finale e conseguimento del titolo
- Articolo 15. Sbocchi occupazionali
- Articolo 16. Comunicazione con gli studenti

Articolo 1. Finalità del Regolamento e abbreviazioni

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, l’attività formativa ed il funzionamento del Corso di Studio in Infermieristica (di seguito, in breve, anche “il Corso” o “il Corso di laurea” o “il Corso di studio” o CdL o CdS) dell’Università degli Studi di Enna “Kore” (nel prosieguo anche “Università Kore di Enna” o “l’Università” o “l’Ateneo” o più semplicemente “la Kore”). Per tali elementi esso prevale sui Regolamento-Quadro di Ateneo, le cui previsioni si applicano invece per tutto quanto non sia regolamentato o previsto negli articoli seguenti.
- 1.2 Il presente Regolamento didattico definisce sia i diritti sia i doveri di docenti e studenti nel rispetto dei principi di autonomia inerenti alle attività d’insegnamento.
- 1.3 I contenuti della Scheda Unica Annuale (SUA) del Corso di laurea costituiscono parte integrante del presente Regolamento per la coorte degli studenti immatricolati nell’anno accademico cui la Scheda si riferisce. Tali contenuti sono resi pubblici sul sito web del Ministero dell’Università e della ricerca “universitaly.it”
- 1.4 Tutte le espressioni che, per mera semplificazione redazionale, sono riportate nei successivi articoli secondo il genere maschile, sono da riferirsi indistintamente a tutti i generi.

Articolo 2. Organi e articolazione organizzativa del Corso di laurea

- 2.1 In riferimento a quanto stabilito nel Regolamento Didattico e nella Carta della Qualità di Ateneo versione 4.0 entrata in vigore il 28 aprile 2023, il Corso di Laurea in Infermieristica fa parte della Facoltà di Medicina e Chirurgia (nel prosieguo, in breve “Facoltà”) dell’Ateneo e si pone in continuità con le finalità della Facoltà.
- 2.2 Gli organi del CdL, ai quali spettano le prerogative e competenze previste nel Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) dell’Ateneo, sono:
- a) Il Consiglio di Corso di Studio (CCdS), organo permanente a composizione dinamica formato da tutti i docenti afferenti al Corso o che vi abbiano un incarico di insegnamento nello stesso anno accademico;
 - b) Il Gruppo di Riesame (GdR), costituito secondo gli specifici regolamenti di Ateneo;
 - c) Il Coordinatore del Corso di Laurea, nominato annualmente che presiede il Consiglio di Corso di Studi;
 - d) Il Coordinatore del Tirocinio Professionalizzante.
- 2.3 Nell’ambito delle sue funzioni, il CCdS delega suoi membri ad adempimenti specifici, quali ad esempio attività inerenti al Sistema AQ, secondo le necessità istituzionali di Ateneo.
- 2.4 Il Consiglio di Corso di studio può articolarsi in:
- a) Commissione Didattica, che si esprime in materia di regolamento didattico o di piani di Studio e cura in particolare i procedimenti di riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU) maturati dagli studenti in precedenti esperienze formative di norma con compiti istruttori salvo diverso mandato deliberante conferitogli dal Consiglio di Corso di studio;
 - b) Commissione di Tirocinio, presieduta dal Coordinatore del Tirocinio, che verifica il corretto svolgimento delle attività di tirocinio regolamentate dal Regolamento di Tirocinio del Corso di Studi;
 - c) Gruppi di lavoro ad hoc, per particolari problematiche.

Le articolazioni del Consiglio di Corso di Studio hanno un mandato di durata pari a quello del Coordinatore del CCdS e sono pertanto rinnovate ad ogni avvicendamento nel coordinamento del Corso.

Articolo 3. Obiettivi formativi qualificanti del Corso

- 3.1 Il CdL è finalizzato alla formazione di laureati in Infermieristica secondo le prerogative inerenti a figure di professionisti sanitari in ottemperanza alle mansioni previste dal Decreto del Ministero della Sanità n. 739 del 14/9/94, e successive modificazioni ed integrazioni nonché dallo specifico Codice Deontologico professionale.
- 3.2 La formazione dei laureati in Infermieristica sarà finalizzata all’acquisizione di conoscenze e competenze relative a:
- a) tutti gli aspetti dell’assistenza sanitaria (medica, chirurgica, emergenziale, di lunga degenza, prevenzione di patologie, riabilitazione, cure palliative, consulenza, formazione e ricerca avvalendosi di nozioni di natura tecnica, relazionali ed educativa, secondo stretta osservanza delle migliori evidenze scientifiche nei suddetti campi);
 - b) integrazione e completamento delle attività mediche nell’ambito della prevenzione, della salvaguardia della salute sia pubblica che del paziente;
 - c) valutazione degli obiettivi assistenziali della persona nell’età evolutiva, adulta e geriatrica;
 - d) buone pratiche cliniche e comportamentali che promuovono la cultura della salute e del benessere pubblico;

- e) identificazione delle esigenze assistenziali ed infermieristiche della persona, elaborazione dei relativi obiettivi;
 - f) pianificazione, realizzazione e valutazione dell'intervento assistenziale utilizzando, se necessario, il personale di supporto;
 - g) esecuzione corretta delle prescrizioni sia diagnostiche che terapeutiche;
 - h) attività di aggiornamento autonomo e di formazione nei riguardi di neo assunti, personale di supporto e studenti;
 - i) ricerca finalizzata alla produzione di nuove conoscenze e al fine di migliorare continuamente l'assistenza sanitaria;
 - j) interventi formativi ed educativi interdisciplinari rivolti all'assistenza della persona e della famiglia in collaborazione con altre figure professionali di ambito clinico sanitario;
 - k) consulenza per lo sviluppo dei servizi assistenziali;
 - l) discipline di base, tali da permettere loro la comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto il loro intervento preventivo, terapeutico, riabilitativo e palliativo, sia alla massima integrazione con le altre professioni;
 - m) nozioni specifiche nell'ambito delle discipline che caratterizzano la loro formazione professionale;
 - n) Utilizzo di della lingua inglese scritta e parlata oltre che italiana;
 - o) Competenze informatiche utili alla gestione dei servizi sanitari ed alla propria autoformazione.
- 3.3 Gli obiettivi specifici del Corso sono dichiarati dettagliatamente nell'apposita sezione «Obiettivi della formazione» della Scheda Unica Annuale (SUA), consultabile sul sito web universitaly.it del Ministero dell'Università e della ricerca.
- 3.4 Gli obiettivi vigenti sono soggetti ad eventuale revisione annuale.

Articolo 4. Descrizione sintetica del percorso di studio

- 4.1 Il Corso di Laurea in Infermieristica è attivato ai sensi del D.M. n. 0000600 del 4 luglio 2022, del D.I. del 19/02/2009 e secondo il vigente Regolamento Didattico di Ateneo.
- 4.2 Il Corso, appartenente alla Classe L/SNT1, è un corso di laurea triennale, abilitante alla professione, con accesso a numero programmato. Esso ha durata di 3 anni e si articola in 6 semestri.
- 4.3 Il Piano ufficiale degli studi del Corso in Infermieristica, per la coorte relativa all'anno accademico di riferimento, è allegato al presente Regolamento.
- 4.4 Durante il triennio sono previste attività didattiche di base, attività didattiche professionalizzanti (ADP), attività didattiche opzionali o a scelta (ADO). Inoltre lo studente è tenuto a scegliere attività formative individuali, definite come "Ulteriori Attività Formative", al fine di personalizzare il proprio piano di studi.
- 4.5 Le attività formative sono pianificate per permettere sia la comprensione teorica dei meccanismi biologici e fisiologici operanti nel funzionamento dell'organismo umano, sia l'acquisizione di conoscenze e competenze pratiche specifiche per la professione. L'integrazione fra le conoscenze di base e quelle caratterizzanti consente di poter raggiungere una preparazione adeguata all'esercizio della professione ed al successivo inserimento lavorativo.

Articolo 5. Ammissione al Corso di Studio

- 5.1 Il corso di studio è a numero programmato a livello nazionale ai sensi della Legge n. 264 del 2 agosto 1999. Al Corso si accede, pertanto, previo superamento di una prova selettiva e collocazione utile nella relativa graduatoria di merito in relazione al numero dei posti annualmente disponibili, fissati con decreto ministeriale.
- 5.2 Le condizioni e le procedure per la partecipazione alla prova selettiva e per l'immatricolazione, nonché i requisiti di ammissione al CdL sono stabiliti da specifico bando di ammissione emanato una o più volte per ogni anno con decreto del Rettore e pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Articolo 6. Requisiti e conoscenze richieste per l'accesso

- 6.1 Requisito essenziale per la candidatura è il possesso di Diploma di Scuola media superiore o di titolo estero riconosciuto idoneo dall'Ateneo.
- 6.2 Gli studenti possono essere ammessi al Corso di laurea con Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) nelle aree di Chimica, Fisica/Matematica e Biologia e Ragionamento Logico
- 6.3 L'attribuzione di OFA si concretizza nel caso in cui un candidato, pur avendo conseguito il punteggio utile per l'immatricolazione (idoneità), riporti in uno o più risultati parziali un punteggio al di sotto delle soglie preventivamente indicate nel bando. In questo caso gli studenti sono tenuti a frequentare obbligatoriamente dei corsi di recupero con valutazione finale.
- 6.4 La verifica del superamento degli OFA avverrà al termine dei corsi di recupero, mediante la somministrazione di un test.
- 6.5 Lo studente che non assolve agli OFA con tale modalità e con il superamento dello specifico esame curricolare entro il primo anno di corso, non potrà sostenere esami dell'anno accademico successivo a quello di immatricolazione.

Articolo 7. Adempimenti in merito agli Obblighi Formativi Aggiuntivi

- 7.1 La Commissione Didattica del Corso di Studi in Infermieristica prende atto degli adempimenti OFA all'inizio di ogni anno accademico.
- 7.2 Allo scopo di permettere agli studenti di assolvere ad uno o più OFA, il CCdS organizza corsi di recupero da svolgersi nell'arco del primo semestre del primo anno di corso. In particolare, i corsi di recupero verteranno sulle aree disciplinari previste nel test di ammissione:
 - Area 1 – Ragionamento Logico
 - Area 2 – Biologia
 - Area 3 – Chimica
 - Area 4 – Fisica e Matematica
- 7.3 Le attività devono essere obbligatoriamente seguite dagli studenti in debito
- 7.4 La verifica dei risultati conseguiti nelle attività didattiche di recupero verrà effettuata mediante la somministrazione di un test di recupero OFA per ciascuna area.

Articolo 8. Trasferimenti

- 8.1 I trasferimenti in entrata da altri atenei, aventi sede in Italia e all'estero, sono soggetti alla disponibilità di posti nella coorte di riferimento. I trasferimenti al primo anno di Corso sono soggetti all'esaurimento della graduatoria di merito redatta a seguito delle prove di ammissione all'Università degli Studi di Enna "Kore". In presenza di disponibilità di posti, anche per i trasferimenti ad anni successivi al primo, l'Università adotta procedure apposite di ammissione o bandi per i trasferimenti stessi, fissandone i criteri.
- 8.2 I trasferimenti in uscita sono soggetti a nulla osta dell'Università degli Studi di Enna "Kore" e all'avvenuto rispetto, da parte del richiedente, di tutti gli adempimenti amministrativi connessi. In tal caso, l'Università degli Studi di Enna "Kore" rilascia idonea certificazione degli studi svolti, delle frequenze registrate, degli esami e dei crediti acquisiti con attestazione di idoneità o con votazione in trentesimi. Pur permanendo in ogni caso gli adempimenti amministrativi, il nulla osta non è previsto nel caso di rinuncia agli studi.

Articolo 9. Riconoscimento di Crediti Formativi Universitari pregressi

- 9.1 Lo studente che ha ottenuto una posizione utile nella graduatoria di ammissione al primo anno presso l'Ateneo Kore di Enna che abbia già conseguito Crediti Formativi Universitari (CFU) presso altri Atenei, che in tutto o in parte siano riconoscibili per il conseguimento del titolo di studio, può presentare istanza di riconoscimento (totale o parziale) dei crediti acquisiti.
- 9.2 Sono ammessi alla valutazione esclusivamente i crediti formativi universitari conseguiti in altri corsi di laurea in Italia e all'estero. Relativamente ai soli crediti delle "Attività Didattiche a scelta", la commissione valuta la possibilità, entro il numero massimo di crediti disponibili, di riconoscere insegnamenti non previsti nel piano di studi di Infermieristica della Kore.
- 9.3 L'istanza di riconoscimento crediti, redatta a cura dello studente, va inoltrata all'indirizzo e-mail protocollo@unikore.it con oggetto 'INFERMIERISTICA. Riconoscimento crediti', contestualmente all'immatricolazione e comunque entro i successivi cinque giorni di calendario, utilizzando obbligatoriamente l'apposito modulo pubblicato sul sito web del Corso di Laurea e seguendo le istruzioni ivi contenute.
- 9.4 Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Didattico di Ateneo, eventuali richieste di riconoscimento di CFU, presentate successivamente alla procedura di immatricolazione, non verranno prese in considerazione.
- 9.5 L'istanza di riconoscimento crediti deve essere corredata da idonea documentazione e/o certificazione: attestazione di esame o di idoneità, attestazione frequenza, esami e numero di CFU acquisiti non oltre gli ultimi 6 anni accademici rispetto a quello cui si riferisce l'istanza stessa, programmi degli insegnamenti per i quali si richiede il riconoscimento. In assenza di tale documentazione, le attività non saranno riconosciute. Soprattutto per i crediti conseguiti all'estero, o in università che non adottano la codificazione italiana in Settori Scientifico Disciplinari (SSD), è obbligatorio allegare alla domanda di riconoscimento anche i programmi didattici seguiti.
- 9.6 La Commissione Didattica provvede alla valutazione dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione o dell'integrazione documentale prodotta a cura del richiedente. Spetta al richiedente produrre tutta la documentazione necessaria alla migliore e più rapida valutazione dell'istanza di riconoscimento, curando di correderla di idonea documentazione e/o certificazione.
- 9.7 Sono esclusi dalla valutazione di cui al presente articolo:
 - a) i titoli acquisiti in contesti estranei a corsi universitari (per esempio: tutte le esperienze formative maturate nelle scuole secondarie di secondo grado sia in Italia che all'estero; i titoli di corsi di formazione professionale; i brevetti nautici, aeronautici o le patenti automobilistiche; i premi di qualsiasi tipo; le borse di studio; i viaggi di istruzione; i viaggi di scambio con l'estero; e simili);
 - b) i crediti formativi universitari riguardanti discipline con SSD BIO e MED acquisiti in corsi privi di attestazione di frequenza;
 - c) i crediti formativi universitari relativi ad attività di tirocinio privi della durata in ore;
 - d) i crediti formativi universitari non attestati dall'ateneo di provenienza (per esempio, quelli dichiarati dal solo docente);
 - e) le certificazioni linguistiche: la disciplina "Lingua Inglese" non è sostituibile con alcuna certificazione linguistica;
 - f) in generale, i crediti formativi universitari parziali, la cui acquisizione non sia stata registrata dall'Ateneo di provenienza con una valutazione espressa in voti.
- 9.8 La richiesta di riconoscimento dei crediti pregressi non esonera lo studente dall'obbligo di frequenza di tutte le attività formative, né dalla partecipazione alle eventuali prove in itinere fino a quando la domanda non sia stata effettivamente accolta.
- 9.9 Rimane fermo che l'Università si riserva di accertare la veridicità degli atti prodotti e, nel caso di false dichiarazioni, di revocare in qualsiasi momento i riconoscimenti concessi.

Articolo 10. Articolazione del Piano Formativo del Corso

- 10.1 Il Piano Formativo del CdL in Infermieristica prevede 180 Crediti Formativi Universitari (CFU) di cui 60 acquisiti a seguito di attività formative finalizzate alla maturazione di specifiche competenze professionali a carattere pratico, come indicato dal Piano degli Studi allegato al presente Regolamento. Per ogni anno accademico sono previsti 60 CFU.
- 10.2 A ciascun CFU sono attribuite 30 ore di impegno complessivo per studente, così suddiviso:
- lezioni frontali: di norma, per ogni CFU, 10 ore di lezione e 20 ore di studio personale;
 - attività di tirocinio, di laboratorio ed esercitazione: di norma, 30 ore per ogni CFU.
- 10.3 Il Corso di studio prevede una distribuzione degli insegnamenti e delle attività ordinata secondo precisi criteri di propedeuticità, riportati nella tabella annessa al presente Regolamento (**Allegato 2**).
- 10.4 Le attività didattiche di tutti gli anni di corso sono programmate secondo quanto previsto dal Regolamento Quadro sul calendario delle attività didattiche e sulla trasparenza nelle procedure di valutazione degli apprendimenti (D.P. 30 dell'11 marzo 2019 ai sensi dell'art. 30 dello Statuto). Prima dell'inizio dell'anno accademico, con adeguato anticipo sulla data di inizio dei corsi, il CCdS approva:
- le schede di trasparenza dei Corsi Integrati e degli insegnamenti;
 - il calendario delle attività didattiche;
 - il calendario delle attività pratiche professionalizzanti;
 - il calendario degli appelli di esame.
- 10.5 L'articolazione delle singole attività formative assicura la coerenza e il rapporto di propedeuticità fra gli specifici obiettivi formativi programmati, l'impegno richiesto agli studenti, i crediti assegnati alle attività formative stesse e le relative prove di valutazione. La Commissione paritetica docenti-studenti della Facoltà svolge al riguardo il necessario monitoraggio e le altre attività previste dal Sistema AQ dell'Ateneo.

Articolo 11. Attività formative e valutazione delle competenze acquisite

11.1 Corsi Integrati

- a) Il corso integrato è composto da più insegnamenti (o moduli) ciascuno dei quali con un ammontare in CFU non superiore a 10.
- b) Per ciascun Corso Integrato viene coordinato da uno dei docenti responsabile degli insegnamenti individuato dal Coordinatore del Corso di Laurea e nominato dal Preside. I nominativi dei docenti coordinatori dei corsi integrati sono comunicati agli organi di Ateneo.
- c) Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dalle attività didattiche, lo studente sostiene un unico esame di profitto che si svolge davanti ad un'unica commissione con una valutazione collegiale, unitaria e contestuale. L'esame integrato è costituito da un'unica prova nelle forme e con le condizioni previste all'art. 7 del relativo Regolamento-quadro di Ateneo, con particolare riferimento alle prove scritte e alle prove cosiddette combinate. A tal fine, la scheda di trasparenza dell'insegnamento illustra le modalità di svolgimento dell'esame unico, quelle per la determinazione del voto e le condizioni perché la prova possa essere considerata superata.
- d) Non è possibile verbalizzare separatamente gli esiti degli esami di singoli moduli.
- e) Il superamento dell'esame dà luogo ad una idoneità o a una valutazione espressa con un voto in trentesimi, secondo quanto previsto nel piano degli studi e nella scheda di trasparenza. Il voto minimo per il superamento di un esame è di diciotto trentesimi. In caso di esito positivo, lo studente acquisisce in carriera i relativi CFU.

11.2 Attività didattiche caratterizzanti o professionali (ADP)

- a) Le attività didattiche caratterizzanti o professionali (di seguito in breve ADP) sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze e competenze specifiche d'interesse professionale tramite attività formative a carattere sia teorico (didattica frontale) che pratico (tirocinio, attività tutoriali, esercitazioni e simulazioni in laboratorio).
- b) L'accesso al tirocinio, lo svolgimento, le attività e l'organizzazione delle ADP sono descritte nel Regolamento del Tirocinio Professionale approvato dal CCdS.
- c) Il tirocinio si svolge presso aziende sanitarie pubbliche o enti privati che rispondono ai requisiti di idoneità per attività e dotazione di servizi e strutture, previa convenzione con l'Ateneo.
- d) Il percorso formativo dello studente sarà documentato su un apposito libretto di valutazione adibito a registrare le presenze rilevate e gli obiettivi formativi da raggiungere. Sono previste prove in itinere promosse al fine di suggerire opportuni correttivi per rendere più efficace il processo formativo.
- e) La valutazione del raggiungimento degli obiettivi formativi sarà effettuata collegialmente da una apposita commissione formata dal Coordinatore del Corso di Laurea, dal Coordinatore di tirocinio del CdL e dai Docenti dell'area assistenziale MED/45. Nel formulare il giudizio, tale commissione utilizzerà, nella misura definita dal Regolamento di Tirocinio, i dati provenienti dalle schede di valutazione di ciascun periodo di tirocinio, da prove pratiche, da colloqui, da test scritti effettuati durante le prove in itinere.
- f) Lo studente, valutato dalla Commissione di Esame di Tirocinio, sarà dichiarato idoneo/non idoneo alla fine di ogni periodo di tirocinio obbligatorio
- g) Per favorire la piena partecipazione degli studenti alle attività di tirocinio, l'Università degli Studi di Enna "Kore" si fa carico degli adempimenti amministrativi e del costo del corso obbligatorio sulla Sicurezza nei posti di lavoro ad alto rischio e del rilascio del relativo attestato. La gratuità è limitata alla prima edizione programmata. Successivamente, gli studenti che saranno risultati assenti alla prima edizione, in toto o oltre la misura massima consentita, dovranno provvedere alla frequenza del corso personalmente ed a proprie spese, prima di potere accedere a tutti i tirocini del Corso di Studi in Infermieristica..
- h) Nel caso di mancato adempimento all'obbligo delle attività di tirocinio, può essere interdetto il passaggio all'annualità successiva ed imposta la ripetizione dell'anno in corso. In alcuni casi, quando sia compromessa la regolarità degli studi, può essere interdetta la prosecuzione dell'intero Corso di studio.

11.3 Attività didattiche opzionali o a scelta (ADO).

- a) Lo studente, previa approvazione del Consiglio di Corso di Studio, può seguire - per un totale di 6 CFU - insegnamenti individuati autonomamente, coerenti con il percorso formativo, erogati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia o da altre Facoltà dell'Ateneo.
- b) L'ADO è programmata in orari appositi, non sovrapposti a quelli delle attività curriculari.
- c) La frequenza delle attività didattiche a scelta è obbligatoria.

11.4 Ulteriori attività formative

- a) Si intendono come "Ulteriori attività formative", corsi, convegni, congressi, stages formativi presso enti, istituzioni e strutture sanitarie che lo studente può scegliere per il conseguimento di 6 CFU complessivi.
- b) Il CCdS propone annualmente la programmazione delle attività in questione.
- c) La frequenza è obbligatoria.
- d) La verifica del profitto dà luogo ad una valutazione "idoneo/non idoneo".

Articolo 12. Frequenza obbligatoria e rilevazione delle presenze

- 12.1 Gli studenti hanno il dovere di frequentare costantemente e in presenza tutte le attività previste dal Piano degli studi e di impegnarsi per rispettare la regolarità degli studi e la durata normale del Corso di laurea.
- 12.2 Al fine di rispettare la direttiva 93/16/CEE, la frequenza ai corsi è obbligatoria ed è pertanto costantemente monitorata.
- 12.3 Il sistema di rilevazione delle presenze consta di un'applicazione per smartphone che prevede la lettura per mezzo della fotocamera di un codice QR che può essere proiettato in aula dal docente all'inizio, alla fine e/o durante la lezione. In ogni caso, il docente ha piena facoltà di rilevare la presenza in aula anche attraverso altre modalità. Le eventuali criticità che non permettano la rilevazione della presenza andranno prontamente comunicate al docente in aula, che prenderà nota del numero di matricola degli studenti interessati dal problema. Non verranno prese in esame segnalazioni prodotte dopo la fine della lezione cui la segnalazione si riferisce.
- 12.4 L'ammissione a ciascuno degli esami nonché l'attribuzione del voto o delle idoneità, dove previste, sono consentite a condizione che siano state frequentate le relative attività didattiche per almeno il 70% del monte ore previsto. Nel caso delle Attività Didattiche Caratterizzanti o Professionali (tirocinio), la frequenza è obbligatoria al cento per cento (100%).
- 12.5 Nel caso di mancato conseguimento degli indici minimi di frequenza, non è consentito sostenere gli esami relativi o ottenere le idoneità se previste. In alcuni casi, quando sia compromessa la regolarità degli studi, può essere interdetta la prosecuzione all'annualità successiva.
- 12.6 Per quanto riguarda le ADP, il recupero delle assenze (per gravi e documentati problemi familiari o di salute) deve essere concertato ed autorizzato dal Coordinatore del Tirocinio. Nel caso di mancato adempimento all'obbligo delle attività di tirocinio può essere interdetto il passaggio all'annualità successiva ed imposta la ripetizione dell'anno in corso. Qualora la regolarità degli studi sia compromessa, la prosecuzione dell'intero Corso di studio può essere interdetta.

Articolo 13. Mobilità internazionale

- 13.1 Nei casi di mobilità internazionale degli studenti nell'ambito di programmi europei o regolati comunque da accordi bilaterali con altri atenei, ed esclusivamente in tali casi, si osservano i seguenti criteri:
- a) relativamente alle attività di tirocinio: è consentita l'acquisizione di crediti all'estero secondo il piano autorizzato dal Coordinatore del Corso di studio;
 - b) relativamente agli esami e alle propedeuticità: talune propedeuticità possono essere derogate se oggettive condizioni all'estero (ad es., assenza dell'insegnamento propedeutico nell'ateneo ospitante) non ne consentano il rispetto. In tal caso la registrazione in Italia degli esami sostenuti all'estero è effettuata dopo il superamento dell'esame propedeutico;
 - c) relativamente agli esami: nel caso di esami di corsi integrati, i crediti conseguiti all'estero potranno essere considerati quali esami parziali in itinere. La relativa valutazione non farà media con la rimanente parte dell'esame in Italia, ma sarà tenuta in considerazione in termini equitativi.
- 13.2 Le condizioni dettagliate per il riconoscimento dei crediti relativi agli insegnamenti ed alle ADP sono in ogni caso fissate preliminarmente nei singoli *learning agreement*, secondo le previsioni al riguardo riportate nel regolamento di Ateneo sulla mobilità internazionale.

Articolo 14. Prova Finale e conseguimento del titolo

- 14.1 Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i CFU nelle attività formative previste dal piano degli studi, compresi quelli relativi all'attività di tirocinio professionale.
- 14.2 La prova finale ha valore di Esame di Stato abilitante alla professione e comprende:

- una prova pratica, nella quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
- un elaborato finale (Tesi), redatto in modo originale con la supervisione di un docente tutor, e la sua dissertazione.

14.3 Lo studente che non supera la prova pratica non può essere ammesso alla dissertazione della Tesi.

14.4 A determinare il voto di laurea, che è espresso in cento decimi, contribuiscono la media dei voti conseguiti negli esami curriculari, la valutazione della tesi in sede di discussione, la prova pratica e l'eventuale valutazione di altre attività, secondo il relativo Regolamento di Ateneo.

14.5 In relazione al valore immediatamente abilitante del titolo, la Commissione di laurea è costituita anche da rappresentanti designati dall'Ordine Professionale.

Articolo 15. Sbocchi occupazionali

15.1 I laureati in Infermieristica svolgono l'attività di clinica assistenziale nell'ambito di vari ruoli e di varie specializzazioni professionali. L'attività di Infermiere dà accesso a:

- libera professione con possibilità di collaborazione con varie realtà territoriali;
- rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, in ospedali, strutture di cura, enti privati come cliniche specialistiche, ambulatori e organizzazioni no profit.

15.2 Il possesso della Laurea triennale in Infermieristica è requisito per l'accesso ai Corsi di Laurea Specialistici.

Articolo 16. Comunicazione con gli studenti

16.1 Il corpo docente, gli esperti dei laboratori, i tutor e il personale tecnico-amministrativo del Corso di laurea in Infermieristica assicurano la comunicazione con gli studenti iscritti secondo quanto previsto nella Carta della Qualità dell'Università degli Studi di Enna "Kore".

16.2 Gli studenti sono tenuti a utilizzare la casella di posta elettronica assegnata all'atto dell'immatricolazione nel formato nome.cognome@unikorestudent.it per le comunicazioni con l'Ateneo, con la Facoltà, con il Corso di laurea e con i docenti.

16.3 L'Ateneo, la Facoltà, il Corso di laurea e tutte le figure che in esso operano non possono, per rigorose ragioni di privacy, riscontrare corrispondenza, chiamate e messaggistica telefonica, posta elettronica o altre modalità di comunicazione richiedenti informazioni o dati personali di qualsiasi tipo e livello. Per le stesse ragioni, la Facoltà e il Corso di laurea, e tutte le figure che in esso operano a qualsiasi titolo non possono fornire informazioni, notizie, chiarimenti ai genitori o comunque ai familiari degli studenti iscritti, tutti maggiorenni, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali.